

CAPITOLO 7. LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO – L’ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO – LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Premessa

La scuola è impegnata ad attuare tutti gli interventi a carattere educativo e formativo per promuovere il successo formativo, sostenendo la motivazione, gli interessi e le attitudini degli allievi, e realizzando specifici progetti per il recupero degli apprendimenti e della motivazione scolastica, anche a spiccato carattere di personalizzazione, in una dimensione proattiva di collaborazione nei rapporti con le famiglie.

In particolare, a seguito della valutazione periodica e finale, in rapporto alle rilevazioni compiute in specie all’interno dei Consigli di classe, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento

7.1 FASI DELLA VALUTAZIONE

Secondo la normativa, la valutazione sia periodica che annuale, deve tradursi in voti che evidenzino, sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale processo formativo dell’alunno e l’avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati. La valutazione sarà suddivisa in:

- valutazione d’ingresso, da effettuarsi all’inizio dell’anno;
- valutazione intermedia che verificherà l’apprendimento progressivo delle conoscenze e l’acquisizione di abilità da parte dell’allievo, al fine di orientare le scelte metodologiche e didattiche degli interventi di recupero e di ampliamento, e privilegerà, durante l’intervento didattico, la valorizzazione degli aspetti positivi, anche se minimi
- valutazione finale che servirà a quantificare i progressi del processo formativo al termine dell’anno scolastico e terrà conto soprattutto del grado di maturità globale conseguito dall’allievo, rispetto alla situazione di partenza.

7.2 VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO

La validità dell’anno scolastico nella sc. Secondario di primo grado è normata dall’art. 5 del D.Lgs 62/2017 di seguito riportato in corsivo

Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. *Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
2. *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*
3. *Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.*

Per quanto concerne la nostra Istituzione scolastica in sede collegiale sono stati definiti i seguenti criteri in deroga al limite sopra indicato. Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere

alla valutazione degli alunni interessati, ovvero le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Criteri per la deroga:

- assenze giustificate per gravi patologie;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista • - assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
- assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe e seguite dai Servizi Sociali comunali - assenze per terapie mediche e certificate

7.3 VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ED ALL'ESAME DI STATO IN PRESENZA DI INSUFFICIENZE – DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Si riportano di seguito in corsivo le modifiche intervenute sul piano normativo rispetto alla valutazione del profitto, del comportamento, della ammissione alla classe successiva ed all'esame di stato, e della attribuzione del voto di ammissione all'Esame Stato. Le norme citate sono riportate nelle parti salienti. I testi integrali sono pubblicati sul sito della Istituzione Scolastica.

- ***D.Lgs 62 Aprile 2017: “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)” (si riportano gli artt. 1, 2 e 6)***

Capo I Principi generali

Art. 1

Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. *La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.*
2. *La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 en. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.*
3. *La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse ed egli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.*
4. *Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.*

5. *Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.*

Capo II Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 2

Valutazione nel primo ciclo

1. *La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.*
2. *L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.*
3. *La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.*
4. *Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.*
5. *La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.*
6. *I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.*
7. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.*

Art 6

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. *Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.*
2. *Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.*
3. *Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito*

dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno

- **Circolare Ministeriale del 10.10.2017 – MIUR - Prot. 0001865 “Oggetto: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”.**

La valutazione nel primo ciclo di Istruzione

[...]

“Al fine di garantire equità e trasparenza, **il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti** e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.

In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo il Collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).

Definisce altresì i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 D.Lgs 62/2017) "viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica, Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio”

▪ D.M. 741 – Esame di Stato al termine del primo ciclo

Articolo 2

(Ammissione all'esame dei candidati interni)

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
 - c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

3. *Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.*

4. *In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.*

In rapporto al profilo normativo sopra richiamato il C.D. ha assunto le seguenti determinazioni in tema di valutazione.

▪ **ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORAMENTO**

Il giudizio sintetico sul comportamento viene attribuito in considerazione dei seguenti indicatori di riferimento:

- Rispetto delle regole, dei compagni, degli adulti, degli ambienti;
- Partecipazione al dialogo educativo ed alla vita della comunità scolastica; Senso di responsabilità e di autonomia personale;
- Impegno e motivazione nello studio.

Il giudizio sintetico viene attribuito in rapporto ai suddetti indicatori tenendo presente la seguente rubrica valutativa:

OTTIMO

L'alunno partecipa alla vita scolastica ed al dialogo educativo in modo responsabile attivo e proattivo, sa rapportarsi agli altri comprendendo i diversi punti di vista e rispettando i diritti di ognuno; mostra un elevato senso di responsabilità e di autonomia personale e un livello eccellente di integrazione sociale nella comunità scolastica, sapendo valutare e tener presenti opportunità, limiti e regole che la caratterizzano; la motivazione allo studio e l'impegno di studio sono consapevoli, personali, fortemente elaborativi; rispetta in modo esemplare le regole della vita scolastica e presenta una frequenza alle lezioni del tutto regolare.

BUONO

L'alunno partecipa alla vita scolastica ed al dialogo educativo in modo responsabile e attivo e sa rapportarsi agli altri comprendendo quasi sempre i diversi punti di vista e rispettando i diritti di ognuno; mostra un strutturato senso di responsabilità e di autonomia personale e un buon livello di integrazione sociale nella comunità scolastica sapendo nella generalità dei casi valutare/tener presenti opportunità, limiti e regole che la caratterizzano; la motivazione allo studio e l'impegno di studio sono consapevoli e personali, in molti casi elaborativi; rispetta in modo preciso e corretto le regole della vita scolastica e presenta una frequenza alle lezioni regolare.

SUFFICIENTE

L'alunno partecipa alla vita scolastica ed al dialogo educativo in modo abbastanza responsabile e attivo e sa rapportarsi agli altri comprendendo in modo accettabile i diversi punti di vista e i diritti di ognuno; mostra un adeguato senso di responsabilità e di autonomia personale e un sufficiente livello di integrazione sociale nella comunità scolastica sapendo nella sostanza tener presenti valutare opportunità, limiti e regole che la caratterizzano; la motivazione allo studio e l'impegno di studio sono adeguati, abbastanza consapevoli ed in

qualche misura personali; rispetta di norma in modo corretto le regole della vita scolastica e presenta una frequenza alle lezioni abbastanza regolare.

APPENA SUFFICIENTE

L'alunno partecipa alla vita scolastica ed al dialogo educativo in modo solo in parte responsabile ed attivo; si rapporta agli altri in modo adeguato ma non sempre comprendendo i diversi punti di vista e i diritti di ognuno ; mostra un parziale senso di responsabilità e di autonomia personale e un livello di integrazione sociale nella comunità scolastica rispettoso delle diverse componenti ma a volte incerto, sapendo solo in parte valutare opportunità, limiti e regole che la caratterizzano; la motivazione allo studio e l'impegno di studio sono di norma adeguati ; rispetta di norma in modo corretto le regole della vita scolastica commettendo solo a volte lievi infrazioni; presenta una frequenza alle lezioni regolare.

INADEGUATO

L'alunno partecipa alla vita scolastica ed al dialogo educativo in modo sporadico, poco attivo e collaborativo; si rapporta agli altri in modo poco corretto e mostra una accentuata difficoltà a comprendere i diversi punti di vista e i diritti di ognuno ; mostra un senso di responsabilità e di autonomia personale parziali e deboli, e un livello di integrazione sociale nella comunità scolastica poco rispettoso delle diverse componenti , sapendo solo in modo approssimativo e valutare opportunità, limiti e regole che la caratterizzano; la motivazione allo studio e l'impegno di studio sono spesso insufficienti; in diverse occasioni non rispetta le regole della vita scolastica commettendo a volte infrazioni anche gravi; presenta una frequenza alle lezioni irregolare.

Nell'ambito dei consigli di classe i docenti periodicamente verificano attraverso strumenti di osservazione e di valutazione dedicati il comportamento degli allievi in rapporto ai suddetti indicatori.

Sui documenti di valutazione il giudizio sintetico sarà espresso secondo la scala di aggettivi sopra indicati; saranno riportati altresì gli indicatori di riferimento.

▪ CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Il Collegio Docenti ha concordato criteri comuni per la corrispondenza tra voti e conoscenze/abilità acquisite:

GIUDIZIO DI PROFITTO In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari	LIVELLO DI PROFITTO	VOTO
Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali e creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni	ECCELLENTE	10

<p>Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile capacità di comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema con risultati soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di operare collegamenti tra discipline</p>	OTTIMO	9
<p>Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema con risultati apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali.</p>	DISTINTO	8
<p>Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti, esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico, parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite</p>	BUONO	7
<p>Conoscenze sufficientemente estese e sostanzialmente acquisite dei contenuti disciplinari più significativi, capacità di comprensione e di analisi generalmente adeguata con qualche difficoltà in ordine alle parti più complesse dei programmi di studio, accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se guidato nell'analisi e nella soluzione di un problema, esposizione semplificata ma sostanzialmente corretta, lessico povero ma appropriato, imprecisioni nell'effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.</p>	SUFFICIENTE	6
<p>Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell'analisi e nella soluzione di un problema, esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua appena accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.</p>	MEDIOCRE	5
<p>Conoscenze frammentarie e incomplete o minime, stentata capacità di comprensione e di analisi, difficoltosa o del tutto scarsa applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione superficiale, carente e confusa, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline.</p>	INSUFFICIENTE*	4

Strumento Musicale - DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE –

Comprensione ed uso del codice musicale	Abilità strumentale	Esecuzione musicale e capacità espressiva	Interazione e collaborazione nella pratica della musica d'insieme	voto
Corrispondenza segno- gesto-suono Lettura ritmica	Impostazione generale, produzione del suono, controllo tecnico	Livello di padronanza della pagina musicale		
Completa, interiorizzata ed autonoma	Completa e sicura	Autonoma e personalizzata	Attiva, collaborativa e propositiva	10
Completa	Completa	Autonoma	Attiva e collaborativa	9
Corretta	Adeguate	Corretta	Attiva	8
Essenziale	Accettabile	Superficiale	Superficiale	7
Lacunosa	Non adeguata	Frammentaria	Passiva	6
Gravemente lacunosa	Inconsistente	Insufficiente	Si rifiuta	5
				4

Nell'attribuzione dei voti i docenti terranno conto allo scopo di valorizzare il significato formativo della valutazione anche di aspetti quali in particolare la volontà di migliorarsi e l'impegno assiduo nella studio da parte degli allievi.

▪ CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN PRESENZA DI INSUFFICIENZE

Premessa

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La non ammissione alla classe successiva è disposta:

- in assenza della validità dell'anno scolastico;
- in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 .

La non ammissione alla classe successiva può essere disposta, inoltre, in casi del tutto specifici rispetto a cui, in particolare, si ritiene e si valuta ciò funzionale – nella prospettiva della condivisione delle scelte con le famiglie – al migliore raggiungimento di traguardi formativi ed educativi essenziali, potendo contare a tal fine di un maggior tempo a disposizione in un contesto di continuità predisposto rispetto al lavoro didattico già svolto e realizzato.

In tale ottica, i criteri di non ammissione alla classe successiva, individuati in sede collegiale, in caso di mancato o parziale conseguimento degli apprendimenti, rispetto ai quali i Consigli di classe possono motivatamente determinare la non ammissione, sono i seguenti:

- Presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in almeno quattro discipline (insufficienze di tipo grave: voto 4);
- Assenza evidente della seguente condizione: progressività evidenziata nella acquisizione degli apprendimenti; - Rilevanza e significatività, visto il profilo gravemente deficitario negli apprendimenti, di attivare/riattivare un processo positivo di apprendimento, anche sotto il profilo del consolidamento della motivazione e della strutturazione del metodo di studio, con tempi più lunghi e più distesi, ed adeguati ai ritmi individuali.

Tali criteri saranno comunque considerati in modo non rigido e nel loro complesso dai Consigli di Classe, essendo la valutazione un processo che deve discernere caso per caso le specifiche situazioni degli allievi, ed essere sempre orientata in funzione formativa, educativa ed orientativa.

▪ **CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL' ESAME DI STATO**

La non ammissione all'Esame di Stato è disposta:

- in assenza della validità dell'anno scolastico;
- a seguito di mancata partecipazione alle Prove Nazionali Invalsi;
- nel caso gli allievi siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

La non ammissione all' Esame di Stato può essere disposta in casi del tutto specifici motivatamente dal Consiglio di Classe. Al riguardo, i criteri di non ammissione all'Esame di Stato, individuati in sede collegiale, in caso di mancato o parziale conseguimento degli apprendimenti, rispetto ai quali i Consigli di classe possono motivatamente determinare la non ammissione all'Esame di Stato, sono i seguenti:

- Presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in almeno quattro discipline (insufficienze di tipo grave: voto 4);

Livello di preparazione complessivo conseguito in termini di acquisizione di conoscenze/abilità/competenze di carattere gravemente frammentario e minimale e tale da essere fortemente pregiudizievole rispetto al successo formativo all'Esame.

Tali criteri saranno comunque considerati in modo non rigido e nel loro complesso dai Consigli di Classe, essendo la valutazione un processo che deve discernere caso per caso le specifiche situazioni degli allievi, ed essere sempre orientata in funzione formativa, educativa ed orientativa.

▪ **ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO**

Il Collegio docenti ha determinato in merito che il criterio di riferimento è costituito dal profitto raggiunto dall'alunno nelle diverse discipline, ad eccezione del comportamento, nei tre anni di corso.

Per ogni anno di corso viene calcolata la media aritmetica dei voti ottenuti. Nella determinazione del voto di ammissione viene attribuito un peso specifico alla media dei voti ottenuti nei singoli anni di corso: la media dei voti del primo anno concorre per il 25 % alla determinazione del voto di ammissione; la media dei voti del secondo anno per il 25 %; la media dei voti del terzo anno di corso concorre per il 50% alla determinazione del voto di ammissione.

Rispetto al voto di ammissione così determinato, il Consiglio di Classe, si riserva di attribuire un bonus aggiuntivo e nel caso definire una conseguente rideterminazione del voto di ammissione stesso.

BONUS - È prevista la possibilità che il Consiglio di Classe, in sede di ammissione all'esame, per determinare il voto di idoneità, possa disporre di un bonus (punteggio aggiuntivo di p, 0,30 punti, che tenga conto del curriculum dell'alunno).

Il bonus potrà essere assegnato tenendo conto dei seguenti criteri:

- Particolare continuità impegno e dedizione mostrata nello studio;
- Partecipazione alle attività ed ai Progetti dell'Offerta formativa in specie nell'ultimo anno di corso;
- Impegno nell'affrontare le difficoltà e volontà profusa nel migliorarsi;
- Capacità di elaborare in senso personale gli apprendimenti e le competenze conseguite.

In sede di scrutinio finale, tale punteggio, aggiunto alla media aritmetica delle discipline, escluso I.R.C. o attività alternative alla religione cattolica, determinerà il voto di idoneità, arrotondando il voto ottenuto all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

7.4 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DEGLI ALUNNI DSA

Rispetto a tale materia la scuola opera in stretto riferimento alla normativa di riferimento ed in particolar modo tenendo conto delle innovazioni introdotte dal D.lgs 62/2017.

- **D.Lgs 62 Aprile 2017: “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)” (si riporta l'art. 11)**

Art. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. *La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.*
2. *Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.*
3. *L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.*
4. *Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove di cui agli art. 4 e 7. I consigli di classe e i docenti titolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.*
5. *Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.*
6. *Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.*

7. *L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.*
8. *Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.*
9. *Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.*
10. *Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.*
11. *Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.*
12. *Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.*
13. *In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.*
14. *Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.*
15. *Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.*

7.5 VALUTAZIONE CONCLUSIVA DEL CICLO DI STUDI: L'ESAME DI STATO

L'Esame di Stato costituisce una tappa educativa molto importante e rappresenta un notevole contributo alla crescita e allo sviluppo della persona. Inoltre, l'Esame consente un bilancio complesso dell'intero processo educativo. È quindi il momento, dopo un percorso triennale, di verifica per l'alunno, che dovrà mostrare a quale livello è giunto il processo di maturazione della sua crescita, ma è anche l'occasione per la scuola di monitorare, analizzare tutte le strategie adottate in campo didattico ed educativo ed eventualmente modificarle al fine del miglioramento dell'offerta formativa.

L'esame di licenza media è un esame di Stato e costituisce l'accertamento che conclude il 1° ciclo di Istruzione.

L'Esame di Stato al termine del primo ciclo è stato profondamente rivisitato in base alle previsioni dell'art. 8 del D.Lgs 62/2017.

- **D.Lgs 62 Aprile 2017: “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)” (si riporta l'art. 8)**

Art. 8

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

1. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.*
2. *Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.*
3. *L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispose le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.*
4. *Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:*
 - a) *prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;*
 - b) *prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;*
 - c) *prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.*
5. *Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.*
6. *Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.*
7. *La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.*
8. *La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.*
9. *L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.*
10. *Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.*
11. *Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.*

Di particolare interesse in riferimento ai diversi aspetti dell'Esame è anche quanto in merito stabilisce la C.M 1865 del 10 Ottobre 2017, di seguito al riguardo riportata in corsivo:

Circolare Ministeriale del 10.10.2017 – MIUR - Prot. 0001865 “Oggetto: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”.

[...]

- **L'ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO**

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. di seguito riportate.

1. Sedi d'esame e commissioni

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

2. Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

Per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative e didattiche.

3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico. La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse.

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

4. Le prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI, di cui si farà cenno più avanti, che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione e nelle modalità di valutazione.

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre: 1. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;

2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche:

3. prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni si propone alle commissioni di predisporre almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo

2. Testo argomentativo

3. Comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorreggiate.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni) le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste

2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi organizzazione e rappresentazione dei dati caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono

almeno tre tracce costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

- 1. Questionario di comprensione di un testo*
- 2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo*
- 3. Elaborazione di un dialogo 4. Lettera o email personale*
- 5. Sintesi di un testo.*

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

La formulazione completa delle tipologie di tracce proposte per le prove scritte è contenuta negli articoli 7. 8 c 9 del decreto ministeriale 741/2017.

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Il colloquio è condono collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5 viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Tutte le norme sullo svolgimento dell'esame di Stato, unitamente alle modalità di valutazione attribuzione.

7.6 LA PROVA NAZIONALE INVALSI

Nel corso dell'anno scolastico 2016-2017 anche la prova Invalsi è stata per diversi aspetti rivisitata. In particolare in base all'art 7 del suddetto D.Lgs 62/2017.

Art. 7

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

- 1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.*
- 2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.*
- 3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.*
- 5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.*

7.7 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il processo relativo alla certificazione delle competenze ha anche esso conosciuto un significativo avanzamento in base alle previsioni contenute all'art. 9 del D.lgs 62/2017 qui riportate in corsivo:

Art. 9

Certificazione delle competenze nel primo ciclo

- 1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.*
- 2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.*
- 3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:*
 - a. riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;*
 - b. ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;*
 - c. definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;*
 - d. valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;*
 - e. coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;*

- f. *indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.*

Con il D.M 742 /2017 qui sotto riportato in corsivo è sotto adottato il modello di Certificazione per le Competenze citato al comma 3 del sopra riportato art. 9 del D.lgs 62/2017.

D.M. 742/2017

Articolo 1

(Finalità della certificazione delle competenze)

1. *Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.*
2. *La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.*
3. *La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.*

Articolo 2

(Tempi e modalità di compilazione della certificazione)

1. *La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.*
2. *Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.* **Articolo 3**

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria)

1. *Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n.62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all'allegato A.*
2. *Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.*

Articolo 4

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

1. *Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B.*
2. *Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.*
3. *Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.*
4. *Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.*
5. *Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.*
6. *Il modello nazionale di certificazione delle competenze di cui al comma 1 è adottato anche per le scuole italiane all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, fatti salvi eventuali adattamenti alle situazioni locali e senza riferimenti agli indicatori di italiano e matematica della prova nazionale.*

7. [...]

(Norme finali) l- Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni ai modelli nazionali di certificazione di cui agli articoli 3 e 4 a seguito di innovazioni ordinamentali.

Il modello di Certificazione delle Competenze di cui all'allegato B, insieme a tutte le norme citate in questo capitolo, sono pubblicati sul sito della scuola nelle sezioni PTOF e GENITORI